



COMUNE DI LUCO DEI MARSII
Provincia di L'Aquila

ORDINANZA N. 7 DEL 20/03/2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Ulteriori misure temporanee per il contrasto ed il contenimento del contagio

IL SINDACO

VISTO l'evolversi della emergenza relativa alla epidemia di Corona Virus COVID-19, con i recenti casi di contaminazione registrati in Italia;

CONSIDERATO che viene segnalata la presenza di cittadini in luoghi pubblici e che tale situazione comporta una maggiore esposizione al rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 emanato dal Consiglio dei Ministri pubblicato in G.U. recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020;
- la nota operativa congiunta ANCI/PROTEZIONE CIVILE n. 1 – Emergenza Coronavirus COVID-19 Prot. 35/SIPRICS/AR/2020;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: - n. 1 del 26 febbraio 2020; - n. 2 dell'8 marzo 2020; - n. 3 del 9 marzo 2020; - n. 4 dell'11 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

RICHIAMATI

- l'art. 54 del D.Lgs. 267;
- le proprie precedenti Ordinanze n.ri 1 e 2 del 09/03/2020;

RITENUTO, pertanto, per le stesse ragioni di prevenzione e tutela della salute pubblica onde evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio: in aggiunta a quanto previsto dalle Disposizioni nazionali e regionali attualmente vigenti



COMUNE DI LUCO DEI MARSII
Provincia di L'Aquila

ORDINA

- fino al termine dell'emergenza coronavirus dichiarata a norma di legge:

- ✓ la chiusura al pubblico dei parchi giochi comunali:
 - P.zza Gramsci
 - P.zza Michetti
- ✓ nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all'aperto;
- ✓ è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla propria abitazione di residenza o domicilio, ovvero nel raggio di 400 metri;
- ✓ in tutto il territorio comunale è vietato circolare salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità da reperire presso gli esercizi commerciali locali;
- ✓ a eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, lo svolgimento delle attività commerciali previste all'allegato 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è consentito, fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le ore 08:00 e le ore 20:00;
- ✓ gli esercenti delle attività autorizzate alla vendita secondo il DPCM, 11/3/20, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All'interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI;
- ✓ la cittadinanza è tenuta a effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali più vicini al luogo di residenza;
- ✓ Per chi viola le presenti disposizioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del 650 del c.p. e/o eventuali sanzioni amministrative

SI DISPONE INOLTRE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Luco dei Marsi, sulla Home Page del sito istituzionale e sulla pagina "Luco dei Marsi comune social";
- La presente viene trasmessa alla Polizia Locale – sede – e alla Stazione dei Carabinieri di Luco dei Marsi.



Il Sindaco

Dott.ssa Marivera De Rosa